

Lezione 8

(A) Dimensione giuridica della parola di Dio.

Nel cuore stesso della Chiesa è un bene decisivo la Parola di Dio: « La parola “Chiesa” significa “convocazione”. Designa l'assemblea di coloro che la Parola di Dio convoca per formare il popolo di Dio e che, nutriti dal Corpo di Cristo, diventano essi stessi corpo di Cristo» (CCC 777). La Chiesa è salvezza; i beni che salvano – che fanno entrare in contatto con il Dio di Gesù Cristo – sono i sacramenti e la parola di Dio, che sono in un rapporto interiore: se i sacramenti sono sacramenti della fede, la parola dice la verità della fede.

Cristo ha affidato:

- il contenuto veritativo della sua parola al **collegio apostolico**: la fede o è apostolica o non è cristiana.
- una diffusione della fede è compito dei **pastori** (predicazione ufficiale, dichiarazione di verità di fede, vigilanza come parte del governo: MD-MR)
- la missione di diffondere la parola di Dio a **tutti i fedeli** (una madre che insegna in famiglia la fede e i beni umani illuminati dalla fede; un professionista che da testimonianza di fede perché lavora bene e comunica la sua fede cristiana)
- la funzione di garantire che attività risponde oppure no alla ispirazione cattolica alla **gerarchia e ai fedeli** con il suo sostegno (scuole, ospedali, università, pubblicazioni, ricerca teologica, mezzi di comunicazione).

A seconda di una o altra attività ci sono diritti o doveri, degli uni o degli altri.

(B) Garanzie dottrinali di ciò che viene presentato come “cattolico”

Tutti nella Chiesa hanno diritto-dovere di conservare e tramandare la fede autentica: il deposito della fede è stato riposto sull'intera Chiesa, con responsabilità differenziate tra la componente gerarchica e quella fondata sul battesimo:

- il Papa è garante dell'unità della fede. Si fa aiutare dell'insieme della Curia romana, specialmente della Congregazione per la dottrina della fede (competenza specifica sulle dottrine)

Un esempio:

«*La Chiesa, facendo della Parola di Dio nelle Sacre Scritture un idolo, ha finito per scacciare Dio dal tempio. Di conseguenza essa ha perduto l'autorità di insegnare nel nome di Cristo.* → Al fine pertanto di tutelare il bene dei fedeli, questa Congregazione ritiene necessario dichiarare che **le**

posizioni suesposte sono incompatibili con la fede cattolica e possono causare gravi danni»

(https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19980624_demello_it.html Notificazione sugli scritti di P. Anthony de Mello)

- il collegio episcopale (ricordare i grandi concili dogmatici);
- i raduni di vescovi (tradizione dottrinale dei concili provinciali; oggi, con profili n po' diversi, le conferenze episcopale) e i singoli vescovi hanno specifiche responsabilità. c. 753.

Un esempio:

Il Concilio di Cartagine (Concilium Carthaginiense) è un sinodo locale che si è tenuto a Cartagine (attuale Tunisia) il 28 agosto 397, con la presenza di 44 vescovi (incluso Agostino d'Ipbona) presieduti dal vescovo Aurelio di Cartagine. Il concilio ha promulgato 50 canoni, nei quali tra le altre cose viene indetto un concilio annuale, fissata l'età minima per l'ordinazione presbiterale a 25 anni, vietato battesimo ed eucaristia ai morti, ribadite le specie eucaristiche in pane e vino, imposti tre vescovi per l'ordinazione episcopale, fissato il canone della Bibbia con i deuterocanonici.

Un altro esempio:

Il testo Incontriamo Gesù, redatto dalla Commissione Episcopale per la dottrina della fede l'annuncio e la catechesi e sancito dal voto della 66a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 19-22 maggio 2014), è il frutto del lungo cammino svolto per delineare gli Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia.

- La responsabilità per la chiarezza dottrinale non è riposta solo nella CDF, i vescovi hanno specifiche responsabilità per evitare la confusione dei fedeli:

Il vescovo di Orense, José Leonardo Lemos, vieta al ex-sacerdote, G. M., di continuare a diffondere, insieme al maestro zen M. B., con cui è sposato dal 2006, gli errori del "Reiki cristico", sotto pena di interdetto, secondo la legge canonica. Lo esorta a lasciare quelle dottrine e a correggerle in modo verificabile. Gli proibisce "di continuare a difendere e diffondere queste dottrine eterodosse", e "di non correggere tali errori in modo pubblico e con fatti verificabili", lo avverte che incorrerà nella pena dell'interdetto, che tra l'altro gli impedisce di ricevere i sacramenti.

- Una dimensione che riguarda parrochi e famiglie è la rettitudine dottrinale dei catechisti, che non va separata da una testimonianza di vita congruente con la Chiesa:

*«Vescovato di Minorca in vista della notizia che una catechista del Centro Catechistico Sant Miquel di Ciutadella è stata invitata a smettere di insegnare catechismo dopo il suo matrimonio civile. Ma in linea con quanto detto sopra vediamo che siamo nel campo dell'incoerenza, poiché **contrarre un matrimonio civile con una persona dello stesso sesso significa non accettare pubblicamente l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio, che, a nostro avviso, consiglia di smettere di insegnare la fede cristiana ai più giovani. Questo gli è stato fatto sapere, prima attraverso i responsabili del centro e poi personalmente. In questo stesso contesto di credibilità e coerenza, ci sentiamo responsabili di assicurare ai fedeli che la dottrina impartita nella nostra catechesi corrisponda al pensiero e al sentimento della Chiesa. I fedeli hanno il diritto di chiederci che i catechisti siano ben preparati e coerenti con ciò che insegnano».***

<https://bisbatdemenorca.org/comunicat-del-bisbat-de-menorca-3/>

(C) Provvedimenti sulla scuola cattolica: persona, famiglia, chiesa e stato

Alla radice della educazione per primo esiste un (1) diritto naturale di ogni **persona** ad essere educata e un (2) diritto fondamentale di ogni fedele ad essere educato nella fede. Dovere fondamentale riguardo entrambi diritti naturale e fondamentale ce l'hanno i **genitori**, come (1) compito naturale e (2) come missione ecclesiale.

Una parte molto rilevante di questi doveri famigliari si svolgono all'interno della **famiglia** (trasmissione di atteggiamenti e conoscenze che portano la persona verso la sua maturità (1) umana e (2) cristiana). A questo riguardo, sia lo Stato che la Chiesa devono proteggere questa responsabilità, facilitarla, senza sostituirsi al compito familiare.

La capacità della famiglia a tale scopo è comunque limitata (per esempio, nel settore della formazione culturale e scientifica): ha bisogno di **aiuto**. L'aiuto si può trovare nella (a) società civile (associazioni, impresa educativa, fondazioni, ong), (b) nella Chiesa (che può creare scuole, esserci presenti ispirandone i criteri educativi: non solo sulla religione) e (c) nello Stato (nelle società moderne lo Stato, nelle diverse declinazioni ha una funzione o un dovere di garantire universalmente l'accesso a un certo livello educativo, basico: creando scuole o aiutando altri agenti a farlo).

Esiste un interesse legittimo dello Stato (nonché della Chiesa come istituzione) a che l'educazione dei cittadini (o fedeli) sia a beneficio della società (e della Chiesa). Non esclusivo né escludente, ma proporzionale alla loro deputazione al bene comune civile (ed ecclesiale).

Questione molto importante oggi: diritto dei genitori (tutti, anche cattolici in paesi dove maggioranza o minoranza) a **scegliere per i loro figli una scuola** d'accordo con le loro convinzioni.

Materiale ulteriore per lo studio

Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia. Roma: EDUSC, 2005, pp. 296-299, 317-320